

**D.Dirett. 2 marzo 2009** <sup>(1)</sup>.

**Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Taranto dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal [decreto 29 marzo 2007](#) per le DOC «Primitivo di Manduria», «Lizzano», «Martina» o «Martina Franca» e «Colline Joniche Tarantine».** <sup>(2)</sup>

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 marzo 2009, n. 67.

(2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

---

#### IL DIRETTORE GENERALE

del controllo della qualità e dei sistemi di qualità

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1493/1999](#) del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 479/2008](#) del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, [\(CE\) n. 1290/2005](#) e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la [legge 10 febbraio 1992, n. 164](#), recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109](#), recante l'attuazione delle direttive (CEE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il [decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256](#), recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il [decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007](#) concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il [decreto ministeriale 29 maggio 2001](#), il [decreto ministeriale 31 luglio 2003](#) ed il [decreto ministeriale 21 marzo 2002](#);

Visto il [decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007](#) concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'[art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007](#);

Visto il [decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008](#) concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al [decreto 13 luglio 2007](#), recante disposizioni applicative dell'[art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007](#), relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974](#) con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Primitivo di Manduria» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988](#) e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lizzano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1990](#) con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Martina» o «Martina Franca» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il [decreto ministeriale 1° agosto 2008](#), con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colline Joniche Tarantine» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota n. 28/012282 del 25 novembre 2008 e la determinazione n. 567/ALI del 7 novembre 2008 dell'Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Alimentazione della Regione Puglia con le quali veniva individuata la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Taranto, quale Organismo di Controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'Organismo di Controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 14 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di Controllo e del rappresentante della Regione Puglia;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Taranto, e il parere favorevole espresso dalla Regione Puglia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 14 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Taranto istante, ai sensi dell'[art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007](#);

Decreta:

---

---

### **Art. 1.**

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Taranto, con sede in Taranto, viale Virgilio, 152, è autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dal [decreto ministeriale 29 marzo 2007](#) per le DOC «Primitivo di Manduria», «Lizzano», «Martina» o «Martina Franca» e «Colline Joniche Tarantine», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

---

---

### **Art. 2.**

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Taranto autorizzata, di seguito denominata «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvate, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'[art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007](#), sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per i territori di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'Organismo di Controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) gli uffici competenti delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per il territorio di produzione, possono delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla [legge 10 febbraio 1992, n. 164](#), al rilascio per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'apposita fascetta identificativa prevista dall'[art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007](#), stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal Ministero all'[art. 4 del decreto ministeriale 13 luglio 2007](#), attestante l'avvenuto controllo e recante la numerazione progressiva, così come indicato nel piano di controllo presentato dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'[art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 19 marzo 2007](#).

---

---

### **Art. 3.**

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'[art. 1, comma 1](#), così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

---

---

**Art. 4.**

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Puglia, ai sensi dell'[art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007](#).

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di Controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

---

---

**Art. 5.**

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.